TRIB RE CAN CIV

AG 02/06

### TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

## SEZIONE II CIVILE

Il Presidente istruttore della causa iscritta al n. 7660/2009 R.G.

ha pronunciato la seguente

# IL CASO.it

## ORDINANZA

Letto il ricorso proposto da S.p.A. ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nei confronti di A

considerate la difese del resistente; esaminata la documentazione prodotta;

### osserva:

.La pratesa cautelara si inserisce nell'ambito del contenzioso promosso da S.p.A. nei con= fronti di fine di al ottenere l'accertamento della cessazione dei contratti collegati (comodato petrolifero del 10 giugno 2003, con il quale la società aveva affidato al F gestione dell'impianto di distribuzione carburanti , sito in alla ; contratto di fornitura; locazione di una porzione di terreno annesso all'impianto, da destinare ad attività di autolavaggio) per i gravi inadempimenti della controparte, che consentivano l'attivazione della clausola risolutiva espressa, e, comunque,

LICTO ME ONL! OTA

per scadenza del rapporto alla data del 18 dicembre 2009 nonché la restituzione di tutti i beni. Con il ricorso in esame. ha chiesto al giudice l'immediata riconsegna dei beni oggetto del contratto di comodato e di quello di locazione, onde consentirle "di provvedere alla regolare apertura e gestione degli esergizi, nel rispetto degli IL CASO.if ... orari prescritti per legge". .In mancanza di questioni di carattere pregiudiziale, l'esame dell'istanza cautelare deve essere affrontato con esclusivo riferimento ai due presupposti del fumus boni turis e del periculum in mora. Quanto al fumus boni iuris, la documentazione pro-(v. lettera del 17 aprile 2009 con cui, avvalendosi dell'art. 3 del contratto di comodato petrolifero, essa manifestò la volontà di disdettare il rapporto per il 15 dicembre 2009) nonché il fatto - hon contestato dal resistente della mancata restituzione a tutt'oggi dei beni consentono di ritenere - allo stato degli atti e nell'ambito della valutazione sommaria propria della fase cautelare - che il contratto di comodato e quello collegato di locazione siano cessati e che sussista il diritto di di rientrare nel possesso dei beni oggetto dei suddetti contratti.

Per opporsi alla pretesa, il resistente ha dedotto che è consustudine del gestori di impianti di carburante corrispondere una somma di danaro al gestore che lascia l'impianto e che ingiustificatamente era venuta meno a tale prassi consolidata.

IL CASO.it

Al riguardo si osserva che l'esistenza di una siffatta consuetudine è stata contestata da e che la relativa prova, incombente sul F non può essere affidata alla mera audizione degli informatori da lui indicati; in ogni caso, l'art. 17.3 (specificamente approvato per iscritto) del contratto di comodato stabilisce che "la riconsegna non potrà essere ritardata per qualsiasi motivo o ragione e, pertanto, il Gestore, impregiudicato ogni suo eventuale diritto (da far valere in separata sede), non potrà opporre alcuna eccezione né esperire azioni al fine di evitare o ritardare la consegna stessa"; si deve quindi escludere nell'ambito della presente valutazione sommaria che il Faris possa legittimamente opporsi alla restituzione dei beni, facendo valera il suo preteso diritto al pagamento di una somma di denaro quale indennizzo per la riconsegna dell'impianto.

Quanto al periculum in mora, non si può non rileva-

re - sempre in base alla valutazione sommaria richiesta in sede cautelare - che: il F ha provocato il sequestro dell'impianto per averlo affidato, durante la sua assenza dall'Italia, a un soggetto privo di permesso di soggiorno e di regolare contratto di lavoro; nonostante il disseguestro del 19 giugno 2009, l'impianto è rimasto chiuso fino alla fine del mese di agosto 2009 (v. deduzioni dello stesso resistente nella comparsa di costituzione); nonostante la riapertura, il F provveduto a rifornire l'impianto (v. lettera raccomandata di constatazione e diffida di del 5 novembre 2009, regolarmente ricevuta dal destinatario e non riscontrata; rilievi fotografici prodotti a corredo del ricorso, riferibili alla data del 12 febbraio 2010, che hanno costituito oggetto di una contestazione del tutto generica a fronte della specificità delle riproduzioni); all'Ufficiale giudiziario, che ha tentato di effettuare la notifica del ricorso presso il distributore, questo è apparso "chiuso e in evidente stato di disuso" (v. relata del 7 aprile 2010). IL CASO.it La mancata riconsegna dell'impianto e lo stato di abbandono in cui esso si trova già da vari mesi intagrano gli estremi del pregiudizio imminente e irreparabile, attese l'impossibilità per di assicurare il servizio pubblico di distribuzione dei carburanti e il conseguente rischio di incorrere nella decadenza dal provvedimento di autorizzazione petrolifera e in responsabilità di natura finscale, oltre che nelle conseguenze connesse alla perdita dell'avviamento; ciò comporta inevitabilimente l'esposizione a pregiudizi non emendabili attraverso una futura riparazione di carattere meramente economico.

IL CASO.it

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.

Ordina ad A F titolare dell'omonima ditta, di riconsegnare immediatamente a S.p.A.

l'impianto di distribuzione carburanti in titolare, via costituito dalla relativa area e dai locali e attrezzature indicati all'art.

2 del contratto di comodato petrolifero, registrato a Reggio Emilia il 10 giugno 2003 al n. 7832/3, nonché gli immobili oggetto del collegato contratto di locazione.

Si comunichi.

Reggio Emilia, 17 giugno 2010.

Il Presidente istruttore

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DEPOSITATO

Operators Of States 72

5